REGOLAMENTO (CEE) N. 20/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1982

che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 [2], e in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento, sono subordinate alla presentazione di un titolo ; che occorre stabilire le modalità particolari di applicazione di tale regime ; che dette modalità costituiscono complemento e deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81 [4] ;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1837/80, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione ; che occorre fissare l'importo di tale cauzione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 19/82 [5] della Commissione ha previsto norme particolari per le importazioni ;

considerando che il presente regolamento recepisce le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2666/80 della Commissione [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 1553/81 [7], che è quindi necessario abrogare tale regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime di titoli d'importazione e di esportazione istituito dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Tuttavia,

a) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Urguay,

b) per i prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Polonia, della Romania e della Jugoslavia,

i titoli d'importazione possono essere rilasciati solamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 19/82.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non sono applicabili alle importazioni di prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune.

Articolo 3

1. Il titolo d'importazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese d'origine del prodotto.

3. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

Articolo 4

1. Il titolo di esportazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano nella casella 13, la menzione del paese di destinazione del prodotto.

Articolo 5

1. L'aliquota della cauzione per i titoli d'importazione è pari a :

— 0,5 ECU/capo per animali vivi,

— 2 ECU/100 kg di peso netto per gli altri prodotti.

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.
[3] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[4] GU n. L 259 del 19. 9. 1981, pag. 20.
[5] Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.
[6] GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 36.
[7] GU n. L 152 dell'11. 6. 1981, pag. 22.

2. L'aliquota della cauzione per i titoli di esportazione è pari a :

— 0,5 ECU/capo per gli animali vivi,

— 2 ECU/100 kg di peso netto per gli altri prodotti.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, il 1°, l'11 ed il 21 di ogni mese, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per origine o destinazione, per i quali hanno rilasciato titoli d'importazione e di esportazione.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2666/80 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione